

## **IMPOSTE SUL REDDITO**

---

### ***Trattamento fiscale dei rimborsi spese dei professionisti***

di **Federica Furlani**

Accade spesso che i lavoratori autonomi, nello svolgimento dell'attività professionale o artistica, si trovino nella necessità di sostenere delle **spese che devono poi essere rimborsate dal committente**, o quest'ultimo, in alternativa, si fa carico sin dall'origine delle suddette spese.

Nell'analizzare il trattamento fiscale dei rimborsi spese nei confronti dei professionisti è necessario prima di tutto distinguere tra:

- **spese di vitto e alloggio;**
- **altre spese.**

Per quanto riguarda le spese di vitto e alloggio, la normativa è stata radicalmente modificata a decorrere dal 1° gennaio 2015 ad opera dell'articolo 10 del D.Lgs. 175/2014.

In particolare è necessario distinguere tra spese di vitto e alloggio fatturate direttamente dal committente e spese di vitto e alloggio fatturate dal terzo al professionista.

**Le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente e a questi direttamente fatturate non costituiscono compensi in natura per il professionista.**

Vi è pertanto la completa irrilevanza dei valori relativi alle spese di vitto e alloggio acquistate dal committente di cui il professionista ha beneficiato per rendere la propria prestazione: non costituiscono compensi in natura e non partecipano pertanto alla formazione del suo reddito di lavoro autonomo.

Di conseguenza **il committente** riceverà la fattura da chi ha effettuato il servizio alberghiero e/o di ristorazione, con indicazione del professionista che ha fruito del servizio, e **dedurrà il relativo costo secondo le regole applicabili alla propria categoria di reddito** (lavoro autonomo o impresa).

La funzione della spesa è a tutti gli effetti assorbita dalla prestazione di servizi resa dal professionista beneficiario: di conseguenza la deducibilità delle spese di vitto e alloggio al 75% (articolo 109, comma 5, o articolo 54, comma 5 Tuir) non opera per il committente nel caso di specie.

Ciò è vero sempre che sia dimostrabile:

- **l'inerenza della spesa rispetto all'attività del committente;**
- **l'effettività della stessa;**

e dalla documentazione fiscale **risultino gli estremi del professionista o dei professionisti** che hanno fruito delle prestazioni e somministrazioni.

Tale disciplina si applica solo alle spese di vitto e alloggio acquistate direttamente dal committente per cui sono escluse le prestazioni acquistate dal professionista e poi riaddebitate in fattura per essere rimborsate e le prestazioni diverse, quali quelle di trasporto, anche se direttamente acquistate dal committente.

Pertanto le spese di vitto e alloggio fatturate dal terzo al professionista, se trattasi di spese inerenti alla prestazione professionale, che quindi devono essere sostenute per eseguire l'incarico commissionato, saranno considerate a tutti gli effetti **compenso per il professionista**, da riaddebitare in fattura al committente.

Il relativo costo sarà poi **deducibile dal professionista con il doppio limite previsto dall'articolo 54, comma 5, Tuir**: in misura del 2% fino al valore del 75% del relativo importo.